



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 315 del 08/08/2016

SETTORE SERV. EDUCATIVI E SCOL. -
ATTIVITÀ PROD., COMMERCIO, CENTRO STORICO
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 06 -

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NEGLI ESERCIZI FISSI E AMBULANTI SIA ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO C. E L. DEL DUCA CHE NELLE IMMEDIATE VICINANZE IN OCCASIONE DELLE PARTITE CASALINGHE - MANIFESTAZIONI CALCISTICHE DELLA STAGIONE 2016-2017

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Questura di Ascoli Piceno – prot. 2096/cat. A.4/2016/Gab., in data 3.08.2016, protocollata al numero 53518/2016, avente ad oggetto : “*Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno – Incontri di calcio – stagione 2016-2017 – Richiesta ordinanza divieto di vendita di bevande alcoliche*”

DATO ATTO che in tale nota si rappresenta l'esigenza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di emettere, nei limiti di cui alle vigenti normative, ordinanza al fine di:

- ✓ vietare l'introduzione e la vendita all'interno dell'impianto sportivo comunale “Cino e Lillo Del Duca” di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi;
- ✓ vietare all'interno del suddetto impianto la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori in vetro, plastica e lattine;
- ✓ consentire (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'Autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi solo previa mescolta in bicchieri di plastica leggera o di carta;

- ✓ vietare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- ✓ consentire la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la Sala Ospitalità ubicata in Tribuna coperta, trattandosi di area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla Società Ascoli Picchio FC 1898;

nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2016-2017;

DATO ATTO, altresì, che nella suddetta nota la Questura di Ascoli Piceno rappresenta l'esigenza di vietare, in senso assoluto, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 21 gradi negli esercizi in sede fissa ed ambulante autorizzati nelle vicinanze dello stadio ed in particolare nelle seguenti vie ed ambiti:

- via Amadio;
- via Zeppelle;
- viale Rozzi;
- Circonvallazione ovest (da via Nazario Sauro al distributore gpl di Croce di Tolignano);
- via S.S. Filippo e Giacomo fino al semaforo della stazione FF.SS. (via della Repubblica – viale Indipendenza);
- via Murri fino a Piazza Immacolata;
- via Piemonte fino a viale Rozzi (compresi i supermercati);

nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2016-2017;

PRESO ATTO, che la Questura di Ascoli Piceno, nella predetta nota, indica che i divieti debbano decorrere da tre ore prima dell'inizio della partita e permanere fino a deflusso ultimato, comunque almeno per un'ora dal termine dell'incontro;

VISTO l'art. 3, lett. f. della Convenzione Europea sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici, stipulata a Strasburgo il 18/08/1985 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 28/11/1985;

RITENUTO di dover assumere i consequenziali provvedimenti di competenza atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica recependo le indicazioni della Questura;

VISTO l'art. 54 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;

ORDINA

1. è fatto assoluto divieto, nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2016-2017:
 - di somministrazione e vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5 per cento del volume;

- di vendita e introduzione all'interno dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di contenitori di alimenti e bevande quali bottiglie di vetro, plastica e lattine, che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
- 2. è consentita unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi a condizione che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- 3. il divieto di cui al punto 1) e le prescrizioni di cui al punto 2) hanno efficacia nei confronti di eventuali ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande all'interno dello Stadio di cui trattasi;
- 4. In conformità alla nota della Questura di Ascoli Piceno del 9 settembre 2015, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la Sala Ospitality ubicata in Tribuna Coperta, trattandosi di area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla Società Ascoli Picchio FC 1898;
- 5. è fatto assoluto divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e l'uso di contenitori di alimenti e bevande quali in bottiglie di vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità nei confronti di: tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa autorizzati nelle vie riportate in premessa e qui di seguito elencati:

CIRCOLO RICREATIVO SESTIERE DI PORTA TUFILLA	VIA AMADIO N. 11
BAR DELLO STADIO di Vagnoni S. & C. snc	VIA ZEPPELLE N. 140
FERRETTI DOMENICO	VIA ZEPPELLE N. 148
TIBURTINI ENZO	VIA ZEPPELLE N. 7
CAFFE' PARADISO DI MINDOLI PIERGIORGIO & C. SNC	VIA ZEPPELLE N. 18/A-B
IL CACCIATORE SNC	VIA ZEPPELLE N.190
PALATRONI DANILO	VIA ROZZI N. 1
DI COLA GIULIO	VIA ROZZI N. 5
CURZI ALFREDO	VIALE ROZZI
TABARRONI ANTONINI ANDREA	VIA SS. FILIPPO E GIACOMO N. 9- 11
ANTONUCCI SANDRO	VIA DELLA REPUBBLICA N. 12
DE ANGELIS DANIELA	VIA DELLA REPUBBLICA N. 18
MUCCI ANTONELLA	VIA DELLA REPUBBLICA N. 5
TRAINI FRANCO	VIA DELLA REPUBBLICA N. 13 STAZ. RIFORMIMENTO
ZERBINI ILARIO DI ALESÌ SANTINA SNC	PIAZZALE STAZIONE
IBETTI SANDRO	PIAZZALE STAZIONE
FERRI SIMONA	VIA B. CROCE N. 1
ZHENG XIAOLONG	VIA INDIPENDENZA N. 42 ANG. VIA ROZZI
YOGOPIZZA DI MAGGIORI DIANA	VIA INDIPENDENZA 43/A/B
GELATERIA EMILIANA di Bacilieri Maurizio & C. SNC	VIA INDIPENDENZA N. 55
CARFAGNA GUIDO	VIA INDIPENDENZA N. 21
FOOD ART SNC DI NUCCI & C.	VIA INDIPENDENZA N. 65
PASQUALI AURELIO & C. SNC	VIA INDIPENDENZA N. 35 – 37
BOTTICELLI LUIGI	VIA INDIPENDENZA N. 4

SPINA SILVIA
GENTILI STEFANO
CAFE' RENE' di Piccinini Renata & sas
PASTICCERIA MALASPINA BRUNO dei f.lli Malaspina SNC
CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARANCIONERA
CIRCOLO PRIVATO EXPONITI

VIA INDIPENDENZA N. 42
VIA MURRI N. 36
PIAZZA IMMACOLATA N. 2
PIAZZA IMMACOLATA N. 19
VIA PIEMONTE N. 10
VIA PIEMONTE N. 4

nei confronti di tutti gli esercizi di commercio al dettaglio del settore alimentare ubicati nelle vie elencate in premessa e sotto specificati:

SMA SPA
PETRELLI SILVIA
MANOCCHIO CORRADO
PASTA ALL'UOVO SNC
VINI MARCHE SNC
EUROSPIN TIRRENICA SRL
PETRACCI DOMENICO
PALMIRA SRL
POPPA'S SAS di Travaglini Antonio Nazzareno
BARTOLINI MATILDE
SANTINI PIETRO
PASTA ALL'UOVO SALVUCCI SRL

VIA C. ROZZI
VIA ZEPPELLE N. 2
VIA SS. FILIPPO E GIACOMO N. 36
VIA INDIPENDENZA N. 26
VIA INDIPENDENZA N. 20
VIA GENOVA
VIA A. MURRI N. 9
VIA A. MURRI N. 24
VIA A. MURRI N. 14
PIAZZA IMMACOLATA N. 10
PIAZZA IMMACOLATA N. 30
PIAZZA IMMACOLATA N. 5/B

nei confronti delle ditte titolari di autorizzazione temporanea per la vendita su aree pubbliche ubicate lungo viale Rozzi;

6. Il divieto di cui sopra decorre, nelle giornate in questione, da tre ore prima dell'inizio delle partite e permane fino a deflusso ultimato e comunque almeno per un'ora dal termine dell'incontro la fine delle medesime;

DISPONE

1. alla luce di quanto comunicato dalla Questura di Ascoli Piceno – prot. 2096/cat. A.4/2016/Gab., in data 3.08.2016, protocollata al numero 53518/2016, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche non si applica esclusivamente nell'ambito delle attività di ristorazione per banchetti, svolte all'interno delle superfici a ciò autorizzate;
2. che la presenta ordinanza venga trasmessa
 - alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
 - al Prefetto per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

IL SINDACO
(avv. Guido Castelli)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi fissi e ambulanti sia all'interno dell'impianto sportivo C. e L. Del Duca che nelle immediate vicinanze in occasione delle partite casalinghe – Manifestazioni calcistiche della stagione 2016-2017

Con nota prot. 2096/cat. A.4/2016/Gab. del 3.08.2016, protocollata al numero 53518/2016, la Questura di Ascoli Piceno chiede, in vista della ripresa dell'attività agonistica presso l'impianto "Cino e Lillo del Duca" e per tutta la durata della stagione calcistica 2016-2017,, di emanare ordinanza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei limiti di cui alle vigenti normative, al fine di:

- ✓ vietare l'introduzione e la vendita all'interno dell'impianto sportivo comunale "Cino e Lillo Del Duca" di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi;
- ✓ vietare all'interno del suddetto impianto la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori in vetro, plastica e lattine;
- ✓ consentire (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'Autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- ✓ vietare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- ✓ consentire la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la Sala Ospitalità ubicata in Tribuna coperta, trattandosi di area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla Società Ascoli Picchio FC 1898;

nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2016-2017;

La Questura di Ascoli Piceno rappresenta, altresì, l'esigenza di vietare, in senso assoluto, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 21 gradi negli esercizi in sede fissa ed ambulante autorizzati nelle vicinanze dello stadio ed in particolare nelle seguenti vie ed ambiti:

- via Amadio;
- via Zeppelle;
- viale Rozzi;
- Circonvallazione ovest (da via Nazario Sauro al distributore gpl di Croce di Tolignano);
- via S.S. Filippo e Giacomo fino al semaforo della stazione FF.SS. (via della Repubblica – viale Indipendenza);
- via Murri fino a Piazza Immacolata;
- via Piemonte fino a viale Rozzi (compresi i supermercati);

nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2016-2017;

La Questura di Ascoli Piceno, nella predetta nota, indica che i divieti indicati debbano decorrere da tre ore prima dell'inizio della partita e permanere fino a deflusso ultimato, comunque almeno per un'ora dal termine dell'incontro;

Si propone, pertanto, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica recependo le indicazioni della Questura:

1. il divieto assoluto, nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2016-2017:
 - di somministrazione e vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5 per cento del volume;
 - di vendita e introduzione all'interno dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di contenitori di alimenti e bevande quali bottiglie di vetro, plastica e lattine, che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
2. che sia consentita unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi a condizione che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
3. il divieto di cui al punto 1) e le prescrizioni di cui al punto 2) hanno efficacia nei confronti di eventuali ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande all'interno dello Stadio di cui trattasi;
4. In conformità alla nota della Questura di Ascoli Piceno del 3.08.2016, che sia consentita la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la Sala Ospitalità ubicata in Tribuna Coperta, trattandosi di area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla Società Ascoli Picchio FC 1898;
5. il divieto assoluto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e l'uso di contenitori di alimenti e bevande quali in bottiglie di vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità nei confronti di:
 - tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa autorizzati nelle vie riportate in premessa e qui di seguito elencati:

CIRCOLO RICREATIVO SESTIERE DI PORTA TUFILLA	VIA AMADIO N. 11
STRA'KAOS SRLS	VIA AMADIO N. 31
BAR DELLO STADIO di Vagnoni S. & C. snc	VIA ZEPPELLE N. 140
FERRETTI DOMENICO	VIA ZEPPELLE N. 148
TIBURTINI ENZO	VIA ZEPPELLE N. 7
CAFFE' PARADISO DI MINDOLI PIERGIORGIO & C. SNC	VIA ZEPPELLE N. 18/A-B
IL CACCIATORE SNC	VIA ZEPPELLE N.190
PALATRONI DANILO	VIA ROZZI N. 1
DI COLA GIULIO	VIA ROZZI N. 5
CURZI ALFREDO	VIALE ROZZI
TABARRONI ANTONINI ANDREA	VIA SS. FILIPPO E GIACOMO N. 9- 11
ANTONUCCI SANDRO	VIA DELLA REPUBBLICA N. 12
DE ANGELIS DANIELA	VIA DELLA REPUBBLICA N. 18
GIOVANNOZZI SANDRA	VIA DELLA REPUBBLICA N. 5
TRAINI FRANCO	VIA DELLA REPUBBLICA N. 13 STAZ.

ZERBINI ILARIO DI ALESI SANTINA SNC
IBETTI SANDRO
FERRI SIMONA
ZHENG XIAOLONG

YOGOPIZZA DI MAGGIORI DIANA
GELATERIA EMILIANA di Bacileri Maurizio & C. SNC
CARFAGNA GUIDO
FOOD ART SNC DI NUCCI & C.
BAR SOLESTA' di Pasquali Aurelio & C. SNC
BOTTICELLI LUIGI
SPINA SILVIA
GENTILI STEFANO
CAFE' RENE' di Piccinini Renata & sas
PASTICCERIA MALASPINA BRUNO dei f.lli Malaspina SNC
CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARANCIONERA
CIRCOLO PRIVATO ASSOCIAZIONE TEKNE

RIFORNIMENTO
PIAZZALE STAZIONE
PIAZZALE STAZIONE
VIA B. CROCE N. 1
VIA INDIPENDENZA N. 42 ANG. VIA
ROZZI
VIA INDIPENDENZA 43/A/B
VIA INDIPENDENZA N. 55
VIA INDIPENDENZA N. 21
VIA INDIPENDENZA N. 65
VIA INDIPENDENZA N. 35 – 37
VIA INDIPENDENZA N. 4
VIA INDIPENDENZA N. 42
VIA MURRI N. 36
PIAZZA IMMACOLATA N. 2
PIAZZA IMMACOLATA N. 19
VIA PIEMONTE N. 10
VIA PIEMONTE N. 4

nei confronti di tutti gli esercizi di commercio al dettaglio del settore alimentare ubicati nelle vie elencate in premessa e sotto specificati:

SMA SPA	VIA C. ROZZI
PETRELLI SILVIA	VIA ZEPPELLE N. 2
MANOCCHIO CORRADO	VIA SS. FILIPPO E GIACOMO N. 36
PASTA ALL'UOVO SNC	VIA INDIPENDENZA N. 26
VINI MARCHE SNC	VIA INDIPENDENZA N. 20
BASILE MARISA	VIA INDIPENDENZA N. 51/C
EUROSPIN TIRRENICA SRL	VIA GENOVA
PETRACCI DOMENICO	VIA A. MURRI N. 9
PALMIRA SRL	VIA A. MURRI N. 24
POPPA'S SAS di Travaglini Antonio Nazzareno	VIA A. MURRI N. 14
BARTOLINI MATILDE	PIAZZA IMMACOLATA N. 10
SANTINI PIETRO	PIAZZA IMMACOLATA N. 30
SANTAMARIA FABRIZIA	PIAZZA IMMACOLATA 36
PASTA ALL'UOVO SALVUCCI SRL	PIAZZA IMMACOLATA N. 5/B

nei confronti delle ditte titolari di autorizzazione temporanea per la vendita su aree pubbliche ubicate lungo viale Rozzi;

Il divieto di cui sopra dovrà decorrere, nelle giornate in questione, da **tre ore prima** dell'inizio delle partite e permane fino a **deflusso ultimato e comunque almeno per un'ora dal termine dell'incontro** la fine delle medesime;

si propone, inoltre, che sia disposto:

3. alla luce di quanto comunicato dalla Questura di Ascoli Piceno – prot. 2096/cat. A.4/2016/Gab. Del 3.08.2016, protocollata al numero 53518/2016, il divieto di somministrazione di bevande

alcoliche e superalcoliche non si applica esclusivamente nell'ambito delle attività di ristorazione per banchetti, svolte all'interno delle superfici a ciò autorizzate;

4. che la presenta ordinanza venga trasmessa
 - alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
 - al Prefetto per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

Il Dirigente
Ing Cristoforo Everard Weldon

Per Arch. Ugo Galanti